

# Recesso del socio di Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (S.S.D. a R.L.)

---

A CURA DELLA DOTT.SSA ALLEGRA GAMBACCIANI



**STS NETWORK**

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

# Leggi speciali e vincoli statutari

---

- LEGGE N. 289/2002
- ART. 148 TUIR
- LEGGE N. 398/1991

# Statuto S.S.D. a R.L. - Art. 90 Legge n. 289/2002

---

➤ L'art. 90 della Legge n. 289/2002 introduce una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative: la Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (S.S.D. a R.L.). In particolare, l'art. 90 c. 18 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche debbano costituirsi con atto scritto nel quale, oltre alla sede legale, alla denominazione ed all'oggetto sociale, devono essere espressamente previsti:

- ❑ *l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- ❑ *l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;*
- ❑ *le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- ❑ *l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- ❑ *le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- ❑ *l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e delle associazioni.*

**Ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. 90 c. 18 della Legge n. 289/2002 trovano applicazione le “regole ordinarie” previste per le Srl.**

# Ulteriori vincoli statutari delle S.S.D. a R.L. – Art. 148 comma 8 TUIR

---

➤ L'art. 148, c. 8 TUIR, implicitamente richiamato dall'art. 90, c. 1 della Legge 289/2002 tra le “*altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche*” che “*si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro*”, prevede come condizione per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 dello stesso art. 148 l'inserimento negli atti costitutivi o statuti delle seguenti clausole:

- 1) ***divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;***
- 2) ***obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, c. 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;***
- 3) *disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*

(segue)

# Ulteriori vincoli statutari delle S.S.D. a R.L. – Art. 148 comma 8 TUIR

---

4) *obbligo di redigere e approvare annualmente un **rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;*

5) ***eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2 c.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2352, ultimo comma, c.c. e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;*

6) ***intrasmissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e **non rivalutabilità della stessa**".*

# Iscrizione nel Registro 2.0 del CONI e le agevolazioni ex Legge n. 398/1991

---

- Il "**riconoscimento ai fini sportivi**" delle Società Sportive Dilettantistiche costituite in conformità all'art. 90 della Legge n. 289/2002 già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, viene definitivamente ottenuto mediante **l'iscrizione nel Registro 2.0 istituito dal CONI**. Le Società iscritte al Registro vengono inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
- Le agevolazioni derivanti dal "*riconoscimento ai fini sportivi di una SSD*" consentono innanzitutto la possibilità di usufruire di un **regime fiscale agevolato** disciplinato dalla Legge n. 398/1991 che prevede la **determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'IVA, nonché semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi e di certificazione dei corrispettivi**.

# Divieto di distribuzione di utili *ex art.* 90 Legge n. 289/2002

---

# Divieto di distribuzione di utili ex art. 90 Legge n. 289/2002

---

- Per espresso divieto previsto dall'art. 90, c. 18, lett. d) della Legge 289/2002, la società sportiva dilettantistica non può perseguire scopi di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forma indiretta.
- Tale divieto opera anche nel caso di scioglimento della società poiché l'art. 90 c. 18 disciplina l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi dell'intero patrimonio residuo.
- Ritenendo la disciplina in materia di liquidazione della società coincidente con quella relativa alla liquidazione di singole quote sociali nelle società senza scopo di lucro, l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi deve ritenersi sussistente non solo in ipotesi di scioglimento ma anche in caso del venir meno del rapporto sociale limitatamente al singolo socio.



**Intrasferibilità e non  
rivalutabilità delle quote  
sociali ad eccezione del  
trasferimento *mortis causa***

---

# Intrasferibilità e non rivalutabilità delle quote sociali ad eccezione del trasferimento *mortis causa*

---

- La lettera f) dell'art. 148 TUIR c. 8 impone l'**intrasmissibilità e la non rivalutabilità della quota ad eccezione del trasferimento *mortis causa***. Recependo pedissequamente tale clausola nelle S.S.D. a R.L. la cosiddetta operazione di "cessione di quote" risulta vietata e dovrebbe, di conseguenza, essere regolamentato il recesso del socio, da cui l'art. 2473 c.c. fa derivare il diritto per il socio recedente di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, tenuto conto del suo valore di mercato.
- La lettera a) dello stesso articolo, tuttavia, vieta la distribuzione di riserve o patrimonio; dovrebbe essere, pertanto, previsto il recesso gratuito del socio, anche per "difendere" il patrimonio sociale che non verrebbe scalfito o ridotto dall'uscita di un socio. Il recesso gratuito genererebbe, però, un'illegittima rideterminazione della percentuale di partecipazione al capitale dei soci superstiti.
- Di fronte a questo "**loop normativo**" è opportuno far riferimento allo **Studio n. 5271/I del Notariato del 17/09/2004** che, sostanzialmente, non esclude la possibilità di variare la compagine sociale mediante trasferimento delle quote sociali (tranne nel caso in cui la società voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 TUIR), purché ad un prezzo che non superi il valore nominale per non raffigurare un conseguimento indiretto di utili e che, anzi, allarma sul rischio derivante in ipotesi di recesso senza rimborso per l'illegittima rideterminazione della percentuale di partecipazione al capitale dei soci superstiti sopra indicata.

(segue)

# Intrasferibilità e non rivalutabilità delle quote sociali ad eccezione del trasferimento *mortis causa*

---

- Con la cessione di quote, invece, non si riduce il patrimonio, né si distribuiscono riserve della società, ma viene semmai violato il principio di “intrasmissibilità della quota” che tuttavia, a sua volta, viola la superiore norma contenuta nell’art. 2469 c.c.. Esso prevede che “le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo” e che nel caso sia vietato il trasferimento di quote, la società deve prevedere il diritto di recesso ex art. 2473 c.c.. A sua volta, tale articolo, garantisce il diritto del socio ad ottenere il rimborso della propria quota del patrimonio sociale, ma che verrebbe dunque distribuito in violazione della lettera b) dell’art. 148 c. 8 TUIR.
- Fonti autorevoli, tuttavia, riconoscono che l’eventuale **cessione di quote**, nel rispetto del concetto di assenza di scopo di lucro, **potrà aver luogo solo al valore nominale; tale operazione risulta, però, non consentita nel caso in cui la società voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali ex art. 148 TUIR.**

(segue)

# Intrasferibilità e non rivalutabilità delle quote sociali ad eccezione del trasferimento *mortis causa*

---

- **In conclusione:** la recente giurisprudenza e la dottrina ammettono che, con il consenso unanime di tutti i soci, è consentita la possibilità di recedere, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dallo statuto sociale vigente (cfr. la Massima n. 53/2015 emanata dall'Osservatorio sul diritto societario del Consiglio Notarile di Firenze).
- La **liquidazione della quota** del socio recedente/escluso deve però avvenire, non sulla base del valore di mercato, bensì **sulla base del valore nominale**.
- La valutazione ad un valore diverso dal valore nominale della partecipazione potrebbe, infatti, configurare una violazione del divieto di distribuzione degli utili. (cfr. Quesito n. 724-2014/I Risposta a quesiti Impresa – Consiglio Nazionale del Notariato - "*Vendita in danno di quota di srl sportiva dilettantistica e determinazione del prezzo*").

# Recesso del socio: possibili alternative

---

# Recesso del socio di S.S.D. a R.L.: possibili alternative

---

**RECESSO DEL SOCIO DI S.S.D. A R.L.:  
2 IPOTESI ALTERNATIVE**



**RECESSO DEL SOCIO AL  
VALORE NOMINALE CON  
UTILIZZO DI RISERVA  
DISPONIBILE**



**RECESSO DEL SOCIO AL  
VALORE NOMINALE CON  
RIDUZIONE DEL  
CAPITALE SOCIALE**

# Ipotesi n. 1: recesso del socio al valore nominale con utilizzo di riserva disponibile

---

- Il recesso del socio può essere effettuato in sede di atto notarile mediante **il rimborso della quota sociale con l'utilizzo di riserve in conto capitale, disponibili in bilancio, di valore almeno pari al valore nominale della quota del socio recedente.**
- In tale ipotesi, la liquidazione della quota del socio recedente viene attuata senza alcuna distribuzione di utili e senza ridurre il capitale sociale.
- In tal caso, non troverà applicazione l'articolo 2482 c.c., in tema di riduzione volontaria del capitale sociale, ed il capitale della società verrà suddiviso tra i soci superstiti, in modo che si verifichi **l'accrescimento della quota** di ciascun socio in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta.

# Ipotesi n. 2: recesso del socio al valore nominale con riduzione del capitale sociale

---

- Nel caso in cui in bilancio non siano presenti riserve in conto capitale di ammontare sufficiente, il recesso del socio potrà attuarsi, in sede di atto notarile, mediante **riduzione del capitale sociale in misura pari al valore nominale della quota del socio uscente**, con l'osservanza delle cautele previste dall'art. 2482 c.c.
- La previsione dei commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c. relativi alle S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro (in fase di costituzione o in momenti successivi rispetto alla nascita della società), non sembrano infatti porsi in contrasto con le previsioni della legge speciale in tema di S.S.D. a R.L. (cfr. Quesito n. 81-2015/I Risposta a quesiti Impresa – Consiglio Nazionale del Notariato - “Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. unipersonale con capitale inferiore a 10.000 euro”).



# I professionisti di STS NETWORK

---



## **DOTT. FABIO GIOMMONI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[fgiommoni@stsnetwork.it](mailto:fgiommoni@stsnetwork.it)



## **DOTT. MATTEO BUSICO**

Dottore commercialista, Revisore Legale

[mbusico@stsnetwork.it](mailto:mbusico@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALESSIA PAPINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[apapini@stsnetwork.it](mailto:apapini@stsnetwork.it)



## **DOTT. FRANCESCO FACCHINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[ffacchini@stsnetwork.it](mailto:ffacchini@stsnetwork.it)



## **DOTT. FEDERICO SALVADORI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[fsalvadori@stsnetwork.it](mailto:fsalvadori@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[agambacciani@stsnetwork.it](mailto:agambacciani@stsnetwork.it)

# CONTATTI

---

## PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38

☎ +39 050 970628

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## LUCCA

© Via Muston, 117

☎ +39 0583 050260

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## PISTOIA

© Via E. Fermi, 93

☎ +39 0573 935531

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B

☎ +39 0571 526275

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

